

Fasc.n. 5268/2023

Decisione di contrarre per l'affidamento all'Associazione ARCISOLIDARIETA' BASSA VAL DI CECINA del servizio di prima accoglienza a favore di cittadini stranieri richiedenti asilo presso centri di accoglienza straordinaria ubicati nella provincia di Pisa. 1.3-30.6.2024

RICHIAMATE

la determina a contrarre prot.n. 3312/2024 in esecuzione della quale è stata stipulata con l'Associazione Arcisolidarietà Bassa Val di Cecina (Codice fiscale 920565500496) avente sede a Cecina la convenzione prot.n. 4571/2024 per la gestione di n. 34 posti di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo nel periodo 1/10/2023-29/2/2024;

la determina a contrarre prot.n. 3457/2024 in esecuzione della quale è stata stipulata con la NUOVO FUTURO coop.va sociale (CF 00607790490) con sede a Rosignano Solvay (LI), la convenzione prot.n. 5098/2024 per la gestione di n. 20 posti di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo nel periodo 1/10/2023-29/2/2024;

VISTA la comunicazione prot.n. 39254 del 30 gennaio u.s., con cui la Coop.va Nuovo Futuro comunica la volontà di non proseguire il servizio di accoglienza oltre il termine naturale di cessazione della convenzione sopra citata;

VISTA la successiva comunicazione in data 15 febbraio u.s. con cui l'Associazione Arcisolidarietà Bassa Val di Cecina manifesta la disponibilità a subentrare nella gestione dei CAS attualmente in carico alla coop.va Nuovo Futuro e conferma la disponibilità di complessivi 50 posti da destinare all'accoglienza di richiedenti asilo;

ATTESO che con decisione in data odierna è stato dato avvio ad apposita indagine di mercato finalizzata alla successiva procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett e) del D.Lgs. 36/2023, (nuovo codice dei contratti pubblici) per il reperimento di complessivi 200 posti per il tempo strettamente necessario in vista di una successiva procedura di gara da avviare dopo l'emanazione da parte del Ministero dell'Interno del nuovo capitolato, preannunciato con circolare prot.n. 5903 del 13/06/2023;

VISTA la Legge 29 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, e il decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della



Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 11, comma 2, del sopra citato decreto che prevede la possibilità, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTO il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato e richiamato dalla circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno prot.n. 9451 del 10 marzo 2023, che pone quale unico limite di importo per il ricorso all'affidamento diretto ex art. 11 del D.Lgs. 142/2015 quello delle soglie europee di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, ora trasfuso nell'art.14 del D.Lgs. 36/2023, ovvero pari a 750.000,00 euro per i servizi sociali;

RITENUTO, per quanto sopra, in ogni caso sussistente il requisito "dell'estrema urgenza" previsto dalla norma di cui al citato art. 11, comma 2, D.lgs. n. 142/2015, anche con riferimento a quanto indicato dall'ANAC che, nel documento "Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento" approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 22 aprile 2020, indica, tra le disposizioni rilevanti in tema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, l'art. 11 del d.lgs. 142/2015;

DATO ATTO che permangono le ragioni di estrema urgenza richiamate nella decisione prot.n. 3312/2024 nonché nella decisione in data odierna di avvio dell'indagine di mercato, sopra citate;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 16.02.2021, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 18/9/2015, n. 142, il "Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche" con i relativi allegati;

VISTO l'art. 6-ter del decreto legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023 n. 50, che modifica l'art. 10 del D. Lgs. n. 142/2015 rideterminando le prestazioni di accoglienza;

VISTA la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot.n. 5903 del 13 giugno 2023 che, nel fornire indicazioni operative in ordine all'applicazione della norma sopra citata nelle more dell'emanazione del nuovo capitolato ministeriale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 142/2015, dispone di considerare le previsioni del vigente schema di capitolato di cui al DM 29 gennaio 2021, solo con riferimento ai servizi che permangono (prestazioni di



accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e mediazione linguistico-culturale);

ATTESO che, alla luce della predetta circolare del 13 giugno u.s., occorre rideterminare il costo del servizio di 24,57 euro *pro capite/pro die* previsto per nell'allegato B al vigente capitolato per le strutture abitative con gestione in rete, decurtando dallo stesso il costo orario del personale riferito alle figure professionali adibite ai servizi non più previsti dall'art 10 del D.Lgs. 142/2015 e pari a 0,98 euro *pro capite/pro die*, come da elaborazione dell'Ufficio attività contrattuale, a cui si aggiungono i costi del Kit di primo ingresso pari a 150,00 euro cadauno (1,64 euro *pro capite/pro die*) oltre IVA di legge, della scheda telefonica pari a 0,027 euro *pro capite/pro die* e del pocket money pari a 2,50 euro, per un importo complessivo massimo del corrispettivo da pagare di 27,76 euro *pro-capite e pro-die*, IVA esclusa;

RITENUTO, altresì, di applicare sin da ora le modifiche prestazionali approvate, per le convenzioni, con determinazione prot.n. 30653 del 22 luglio 2022, in ordine alla sostituzione del materiale monouso con materiale lavabile, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale richiamate nel citato atto:

VISTI

- l'articolo 17, comma 1, del Codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre;
- l'articolo 17, comma 2, del Codice dei contratti secondo cui in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 15 del Codice dei contratti che disciplina la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ed in particolare il comma 3 che dispone di indicarne il nominativo nel provvedimento di affidamento diretto;
- l'art. 114, commi 7 e ss,. del Codice dei contratti che disciplina la nomina del Direttore dell'esecuzione dei contratti (DEC), ed in particolare il comma 8, che disciplina l'ipotesi in cui il DEC deve essere nominato distintamente dal RUP, rinviando all'allegato II.14 del Codice;
- l'art. 32 dell'allegato II.14 citato, in base al quale il DEC deve essere persona diversa dal RUP quando, trattasi di interventi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo;

PRESO ATTO che l'operatore ha:

- attestato il possesso dei requisiti generali e speciali mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del Codice dei contratti;
- ha comprovata esperienza nel settore dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in quanto gestisce da molti anni l'accoglienza di persone svantaggiate e/o in difficoltà e, da ultimo, l'accoglienza di stranieri adulti in forza di convenzioni sottoscritte con questa Prefettura per la gestione di CAS ex art. 11 del D.Lgs. 152/2015;



- assunto gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- sottoscritto il patto di integrità del Ministero dell'Interno;

PRESO ATTO che nell'esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex art. 26 D.Lgs n. 81/2008;

DISPONE

per le motivazioni riportate in premessa,

di procedere ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs 142/2015, in considerazione dell'urgenza di assicurare continuità all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo in carico a questa Prefettura, mediante affidamento diretto all'Associazione Arcisolidarietà Bassa Val di Cecina (Codice fiscale 920565500496) avente sede a Cecina del servizio di accoglienza di richiedenti asilo presso le strutture messe a disposizione dall'offerente per un numero di 50 posti e per l'importo di \in 23,59 (compresi \in 0,15 per ospiti di età inferiore a 30mesi) pro capite/pro die, a cui si aggiungono, per le forniture effettivamente erogate i seguenti importi aggiuntivi:

- € 2,50 pro capite/pro die a titolo di pocket money
- € 5,00 per schede telefoniche
- € 150,00 per ciascun kit di primo ingresso da erogare fino ad un massimo di due volte al cambio di stagione

per un valore complessivo del contratto € 169.318,00 oltre IVA se dovuta;

- 1. di stabilire che la durata dell'appalto ha durata di 4 mesi con effetti dal 1 marzo 2024, salvo proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti nelle more della conclusione delle prossime procedure di gara;
- 2. di dare atto che la spesa troverà copertura nell'ambito degli accreditamenti che saranno disposti dal Ministero dell'Interno sul cap. 2351 pg 2 o altro capitolo successivamente individuato dell'esercizio finanziario 2024;
- 3. di nominare ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti, con decorrenza dal presente atto e in relazione all'urgenza, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la d.ssa Stefania Cufaro, dirigente dell'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali, fermo restando in capo all'Amministrazione ogni valutazione e determinazione sui presupposti di fattibilità per l'attivazione dei posti in accoglienza;
- 4. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114, comma 8, del Codice e dell'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice, la d.ssa Cinzia Murano, Funzionario Amministrativo;
- 5. di disporre la pubblicazione della presente decisione di contrarre sul sito istituzionale della Prefettura nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.

Pisa, data protocollo

IL PREFETTO D'Alessandro